


RHSE 2716 5


21599



# EDITTO DI S. M.

Per la levata del Sale nel Piemonte, e Valli adjacenti secondo le Consegne in esso prescritte.

In data delli 26. Gennajo 1750.



## CARLO EMANUELE

*Per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro, e di Gerusalemme; Duca di Savoia, di Monferrato, di Aosta, di Ciabese, di Genevese, e di Piacenza; Principe di Piemonte, e di Oneglia; Marchese d' Italia, di Saluzzo, di Susa, d' Ivrea, di Ceva, del Maro, di Oristano, e di Sezana; Conte di Moriana, di Geneva, di Nizza, di Tenda, d' Asti, di Alessandria, di Goceano, di Romonte, di Novara, di Tortona, di Vigevano, e di Bobbio; Barone di Vaud, e di Faussigni; Signore di Vercelli, di Pinerolo, di Tarantasia, di Lumellina, e di Valle Sesia; Principe, e Vicario perpetuo del Sagro Romano Impero in Italia.*



**V**OLENDO Noi, che la levata del Sale in ciascuna Città, Terra, Luogo, Castello, e Casinale del Piemonte, e Valli di Pragellato, e Casteldelfino, Sezana, ed Oulx, si faccia con giusto rapporto alle Persone, e Bestiami, che vi si trovano, ed alle Arti, e Professioni, che vi si esercitano, onde ogni Capo di Casa, ed ogni altro vi rimanga solo sottoposto per quella precisa quantità, a cui, secondo la Tassa sin qui praticata, ed infra dichiarata, dee meramente soggiacere a proporzione sì del  
A numero

numero delle Persone, di cui è composta la di lui Famiglia, sì di quello de' Bestiami, che ha presso di se, come anche della qualità dell' Arte, e Professione, ch'egli esercisce; Ci siamo determinati di dare que' provvedimenti, li quali Ci sono paruti per una parte li più equitativi, acciocchè non sieno alcuni di dette Città, Terre, e Luoghi, Castelli, e Cassinali gravati di una quantità di Sale maggiore di quella, che secondo il numero delle Persone, e delle Bestie, e delle Arti debbano sopportare, e dall' altra parte ancora li più vevoli, e più efficaci a ben accertare la vera, e giusta levata del Sale, che deve ciascuno fare in ogni anno dalla nostra Gabella; Epperò in vigore del presente, di nostra certa scienza, e Regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio. abbiám ordinato, ed ordiniamo quanto infra.

Primo. La quantità del Sale, che ogni Città, Terra, Luogo, Castello, e Cassinale del Piemonte, e Valli sovraccennate dovrà levare in ciascun Anno dalla nostra Gabella, incominciando dal principio dell' Anno corrente, e continuando in avvenire, si regolerà sul Quinternetto, e questo sulla Consogna; ambi si faranno nel tempo, modo, forma, e sotto le cautele, e pene infra stabilite.

2. Dovrà la Consogna essere compita per tutto il mese di Novembre di ciascun Anno, ed il Quinternetto, il quale si desumerà da detta Consogna, essere alli Gabellotti rimesso per tutto Dicembre, ed una Copia della predetta Consogna rimessa pure al Banchiere per tutto il susseguente Febbraio. Fatto l'uso, di cui sovra, si riporrà la predetta Consogna originale negli Archivj delle rispettive Comunità, con obbligo alle medesime di conservarla per un quinquennio.
3. Tanto l'originale Consogna da riporsi negli Archivj, quanto la Copia di essa da rimettersi a' Banchieri, saranno scritte pulitamente, distese in carta da protocollo senza bollo, affogliate, e sottoscritte in cadun foglio dal Sindaco, e Segretario; lo stesso si offerverà rispetto al Quinternetto, il quale dovrà di più essere in carta bollata.
4. Saranno obbligati a fare la detta Consogna tutti li Capi di Casa, e si avranno per tali quelli, i quali, ancorchè soli, vivano a proprie spese.
5. Quei Capi di Casa, i quali, oltre alle proprie, avranno altre Persone sotto la loro amministrazione, come i Tutori, Curatori, e simili; Quelli ancora, i quali eserciteranno alcuna delle Arti infra espresse, saranno altresì tenuti a fare la Consogna non solo a riguardo delle proprie Famiglie, ma di quelle ancora, che sono sotto la loro amministrazione, e delle Arti, che vengono da essi esercitate.
6. Vi saranno similmente obbligati li Vassalli, che s'intrattengono la maggior parte dell' Anno ne' loro Feudi, e così pure li Masari, e Schiavandari.

come

7. In caso di assenza di alcuno di que' Capi di Casa, od altri tenuti come sovra a fare la Confegna, questa si farà da quello de' suoi Figliuoli, o Nipoti, maggiore d'anni venti, che sarà nel luogo della Confegna; ed ove niuno della Famiglia ritrovisi, vi suppliranno il Sindaco, e Segretario nella maniera infra espressa.
8. Nella Confegna, che dovrà farsi da ognuno de' sovranominati, si esprimerà il numero delle Persone, e quello delle Bestie, e di più l'Arte del Confegnante, quando sia di quelle, che si sono infra dichiarate.
9. Quanto alle Persone, farà il Confegnante descrivere tutte quelle, di cui è composta la propria Famiglia, additandole per nome, e cognome, ed aggiungendovi, quanto a lui, il nome del Padre, e quanto a' Servi, ed altri, a' quali somministra il vitto, anche la Patria; Nella suddetta descrizione si comprenderanno non solo le Persone maggiori di anni cinque, soggette alla levata del Sale, ma anche le minori; queste però separatamente, e di più con l'espressione dell'età di ciascheduna delle medesime.
10. Quanto alle Bestie, farà in secondo luogo il Confegnante descrivere tutte quelle, che sono alla levata del Sale soggette, cioè le bovine, lanute, e caprine, ch'egli tiene in tutto, o solo in una qualche parte dell'anno, sì le proprie, che le rimessigli da qualunque Particolare, Corpo, od Università, e sotto qualsivoglia titolo di scorta, imprestanza, fitto, focida, custodia, o altrimenti, spiegandovi, rispetto a quelle, che tiene solo in una qualche parte dell'Anno, il tempo di tale tenuta; insieme al numero preciso di dette Bestie vi esprimerà la loro qualità, e singolarmente, se da latte, con dichiarare, rispetto a questo, la quantità del Sale, che vi si vuole in cadun Anno per salare i Formaggi, le Tome, i Sarassi, ed altri simili frutti, che ne provengono; Dovrà parimente consegnare quelle di dette Bestie bovine, lanute, e caprine, come anche gli Animali porcini, che è solito in cadun Anno di salare in tutto, o in parte.
11. Quanto poi alle Arti, e Professioni, chiunque esercita alcuna delle seguenti, cioè di Oste, di Taverniere, di Cabarettiere; di Panatario, di Acconciatore di Pelle di Agnelli, e Capretti, di Venditore di Lardi, Salami, Salcisse, e di qualunque altra Carne salata, di far Donzena, o Camera locanda, e di tenere casoni da latte, sarà in obbligo di consegnare quella delle suddette Arti rispettivamente, ch'egli professa, e dichiarare la quantità di Sale, di cui ha d'uopo per l'uso della medesima.
12. Per devenire alla Confegna suddetta si farà in cadun Anno, ed in tempo opportuno dal Segretario di ciascuna Città, Terra, e Luogo pubblicare ne' Luoghi soliti un Manifesto, in cui si prescriverà il giorno, nel quale li suddetti Capi di Casa, ed altri saranno obbligati di portarsi nella Casa del Comune, o in quell'altro luogo, che sarà in detto Manifesto indicato, per ivi consegnare le Persone, le Bestie, e le Arti loro nella forma dianzi stabilita, a riserva de' Vassalli del Luogo, e commoranti nel medesimo, alle cui Case si porteranno il Sindaco, e Segretario per ricevere da essi la Confegna;

detto Manifesto con la relazione della pubblicazione s'inferirà sul principio di caduna Consegna.

13. Ove per l'ampiezza del Luogo, e del Territorio vi si richieggano più giorni, in tale caso ripartirà nel suddetto Manifesto il Luogo, e Territorio in tanti Quartieri, ed assegnerà agli Abitatori d'ogni Quartiere que' giorni, entro cui vi dovranno adempire.
14. Farà similmente pubblicare altro Manifesto in que' Cassinali, Borgate, e Tenimenti vicini, li quali, tuttochè non dipendino dal Luogo, nè formino Corpo di Comunità, restano nondimeno per la levata del Sale applicati al medesimo Luogo; e saranno gli abitatori loro ne' giorni pure, che vi verranno prefissi, tenuti a presentarsi ove sopra, per farvi anche essi la Consegna; questa però insieme al Quinternetto si farà separatamente, e senza confonderla con quella di detto Luogo.
15. Si riceverà la detta Consegna dal Segretario, giusta la Formola a piè del presente inserita, e dall'infra scritto Primo nostro Segretario di Stato visata, con l'assistenza del Sindaco, che sia Letterato; ambi saranno attenti, acciocchè si faccia con fedeltà, e si dia ad ognuno quel giusto caricamento di Sale, che a riguardo delle Persone, delle Bestie, e dell'Arte gli è giustamente dovuto.
16. In caso di malattia, od altro giusto impedimento del Sindaco, o che il medesimo sia illiterato, supplirà le di lui veci il Consegliere più anziano, che sarà Letterato, il quale dovrà riempire le medesime obbligazioni imposte al Sindaco, e sotto le stesse pene.
17. Useranno singolarmente la predett'attenzione nel ben accertarsi, quali s'iano le Persone, che per la loro povertà non sono valevoli a sopportare l'intera levata del Sale, per dare loro soltanto quel caricamento, che sarà compatibile alle forze delle medesime; ed ove sgravassero alcuna Famiglia, o Persona abile alla levata, si renderanno contabili in proprio verso la Gabella.
18. Riconosceranno con pari diligenza, se la quantità del Sale, che li Consegnanti accenneranno essere loro necessaria per i frutti da latte, sia corrispettiva; e non trovandola tale, gli daranno quel caricamento, che parerà loro essere proporzionato.
19. Lo stesso praticeranno rispetto alle Bestie bovine, lanute, caprine, e porcine, le quali si salano per uso proprio, anche nel caso che li Particolari non ne consegnino, sotto il pretesto, che in quel tempo non ne abbiano, dovendo, quando gli risulti di essere soliti di ciò fare, darne loro nè più, nè meno il caricamento adeguato alla qualità, e numero delle Bestie, di cui però dovranno essere sgravati, allorchè giustificheranno, che non siasi realmente da essi salata alcuna di dette Bestie.
20. Daranno parimente un caricamento proporzionato a quegli Osti, Tavernieri, Cabarettieri, Panatari, Acconciatori di Pelli d'Agnelli, e Capretti, ed a quelli, che fanno Donzena, e Locanda, e che tengono Casoni, ricevendo latte in pagamento dell'opera loro, ogni qualvolta riconosceranno non aver eglino consegnata quella quantità

tità di Sale, che restà necessaria per l'uso dell'arte loro, e commercio.

21. Quanto a' Venditori de' Lardi, Salami, e Saleisse, ed altre carni salate daranno similmente ad essi il caricamento per ragione dell'arte loro; I medesimi però di volta in volta, e prima di ammazzare, o di accionciare alcuna bestia per l'uso suddetto, dovranno farne la Consegna al Gabellotto, levarne in conto del suddetto caricamento il Sale giusta la Tassa infra espressa, e staccarne la Bolla, che saragli spedita dal Gabellotto, e staccata dal Libro di Controbolle, che gli verrà provvisto dalla Gabella. Dovrà in fine d'ogni anno essere da esso rimesso il detto Libro al Banchiere, sotto pena a' detti venditori, ove non adempiano quanto sovra, di Scuti dieci d'oro per ogni omissione.

22. Ove nella Consegna seguiti fossero un qualche errore, omissione, ed equivoco, dovrà il Consegnante ricorrere alli Sindaco, e Segretario per farlo riparare per tutto il mese di Gennaio di cadun Anno, e per l'Anno corrente fra giorni quindici dopo la prima levata del Sale; passato detto termine non si ammetterà più alcuna purgazione di mora, ma cadrà il Consegnante senz'altro nelle pene infra stabilite.

23. Avendo di sopra dato l'incarico al Sindaco, e Segretario di fare la Consegna degli assenti, prenderanno da vicino, e da altri tutte le notizie più accertate per farla giusta.

24. Se li detti assenti, quando non siano Pecorari, o Margari, ripatriandosi, faranno constare al Sindaco, Segretario, e Gabellotto di avere pendente il tempo di loro assenza levato il Sale dal Gabellotto, da cui dipende il Luogo, o Cassinale, ove si sono Datatenni, in tale caso, mediante la contrapposizione al Quinternetto locale delle Bolle, che devono avere levate dal sovaccennato Gabellotto, ne saranno a proporzione scaricati con la dovuta annotazione nel Quinternetto della propria Comunità.

25. Venendo in qualunque parte dell'Anno alcuno ad abitare in qualche Città, Terra, Luogo, o Cassinale, dovrà il medesimo fra giorni otto, dopochè vi avrà fissata la sua abitazione, consegnare se stesso, l'Arte sua, le Persone, e Bestie al Segretario, e Gabellotto, e si dovranno aggiungere, dal medesimo Segretario alla Consegna, e Quinternetto, e darle il proporzionato caricamento, e quindi resterà scaricato in proporzione verso il Gabellotto, e Comunità, da cui è partito.

26. Occorrendo, che alcuna Particolare venga nel corso dell'Anno ad avere per qualunque titolo un numero di Bestie, maggiore di quello, che già si è da esso consegnato, dovrà di volta in volta, e fra giorni due dopo consegnare al predetto Segretario quel dappiù, che gli parverrà, sotto pena di uno Scuto d'oro per ogni omissione; e farà il medesimo Segretario tenuta d'aggiungerlo alla Consegna, e Quinternetto, e dargli quel maggior caricamento, che farà giusto in proporzione, e del numero delle Bestie, e del tempo, e detto Particolare obbligato alla levata del maggiore Sale, di cui farà

76  
caricato, di qual'aggiunta se ne farà l'annotazione nella Bolla, e Controbolla, e di trimestre in trimestre ne dovrà il Gabellotto trasmettere uno Stato al Banchiere, non solo di dette Bestie, che verranno aggiunte, ma altresì delle Persone, e Bestie, quali venissero aggiunte a tenore del precedente Paragrafo 25.

27. La pena della non fatta Consegna in tutti li casi, in cui si è dianzi ordinata, sarà di Scuti venticinque d'oro; ove poi sia fatta la Consegna, ma infedelmente, sarà di uno Scuto simile per ogni infedeltà, ed omissione; e s'intenderanno tante le omissioni, ed infedeltà, quante saranno le Persone, Bestie, ed Arti non consegnate, o consegnate infedelmente.

28. Oltre le pene, nelle quali s'incorrerà come sopra da Particolari per la non fatta Consegna, o fatta infedelmente, caderanno altresì il Sindaco, e Segretario nella pena caduno d'uno Scuto d'oro in proprio per ognuna delle suddette infedeltà, ed omissioni, ed in quella di Scuti venticinque simili pure per ognuno, quando si sarà omessa una intiera Famiglia, o non si sarà dato a loro stessi, o ad alcuno de' Consiglieri, ed Ufficiali di Comunità il giusto caricamento; dalla detta pena di uno Scuto d'oro saranno liberi li predetti Sindaco, e Segretario, ogni qualvolta nel primo Trimestre successivo al Banchiere, a cui è applicata la loro Comunità, una nota ben distinta delle infedeltà, ed omissioni, che avranno riconosciuto essere seguite nella Consegna; a questo effetto, anche spirato il loro ufficio, potranno nel Trimestre suddetto fare quelle parti, che stimeranno per riconoscere le suddette infedeltà, ed omissioni, senzachè per ciò le venghi recato impedimento.

29. Quando nel Quinternetto si riconosca essere seguita alcuna omissione nelle Persone, Bestie, ed Arti già comprese nella Consegna, per non essersene da essa fatto un ben giusto ricavo, caderanno similmente il Sindaco, e Segretario nella pena suddetta di uno Scuto d'oro per caduna omissione.

30. Nei casi, ne quali non resta espressa alcuna pena particolare per l'inadempimento delle obbligazioni, che restano dal presente Editto ingiunte al Sindaco, Segretario, e Gabellotto, incorreranno li medesimi nella pena di uno Scuto d'oro per caduno.

31. Acciocchè sieno quelli, che non consegnano, o consegnano infedelmente, puniti nelle dovute pene, dovranno i Banchieri, e Gabellotti, avuta la notizia delle infedeltà, o recatagli come sopra dal Sindaco, e Segretario, o scoperta da se medesimi, far immediatamente procedere contro li Trasgressori.

32. Le pene pecuniarie spetteranno al Fisco nostro; ne' casi però, che si avrà un qualche Denunziatore, ne cederà la metà in favore di esso, e così anche del Banchiere, o Gabellotto per quelle infedeltà, ed omissioni, che si faranno da loro stessi scoperte. ferma rimanendo all'Azienda delle Gabelle la facoltà di comporre le medesime pene, sì, e come resta prescritto dalle Patenti nostre de' 12. Settembre 1736.

- 33. Per il conseguitamento di dette pene pecuniarie, e delle spese del Processo, potrà il Fisco agire sulli stessi Bestiami non consegnati, o consegnati infedelmente, quantunque non fossero proprj di chi, tenuto come avanti a consegnargli, avesse intieramente ommesso, o fatta infedelmente la Consegna, senzachè possa con ciò dirsi tolta al Fisco la ragione, ed azione di procedere contro simili Custodi, e Depositarij de' Bestiami.
- 34. La Quota annuale del Sale di Fissazione, rispetto ad ogni Città, Terra, Luogo, Castello, e Cassiniale delle Province del Piemonte, e Valli suddette dal primo del corrente Gennaio in poi sarà la seguente, cioè:
  - Di libbre otto di peso di Piemonte per caduna bocca umana maggiore di anni cinque.
  - Di libbre quattro per ogni Bestia bovina, escluse solamente le lattanti.
  - Di libbre una per ogni Bestia lanuta, e caprina.
  - Di libbre dieci per ogni Porco, e Bestia bovina, che si ammazzerà ad uso di Casa, o per rivendere.
  - E per fine di libbre quattro per ogni Bestia lanuta, e Caprina grossa, che si ammazzerà per conservare come sopra ad uso di Casa, o per rivendere.
  - E ciò tutto oltre a quel caricamento, che si deve anche dare secondo il disposto dalli precedenti §§. 18. 19. 20. 21.
- 35. Tutte le Città, e Comunità dovranno il giorno quindici di Dicembre di ciascun Anno avere fatta la nomina del Gabellotto in Persona proba, risponsale, e capace a spedire le Bolle, cessando perciò alla nostra Gabella la prelazione di deputare li Gabellotti, salvo in quei Luoghi, per quali altrimenti volemmo prima di detto tempo disporre, senza però veruna retribuzione a chiunque, nè pregiudizio delle Comunità.
- 36. Detto Gabellotto dovrà prestare idonea cauzione tanto per il Sale, che per la Carta Bollata, Polveri, e Piombi, ed ove il medesimo, e suo Sigorta non fossero idonei, il Sindaco, e Consiglieri ne rimarranno contabili verso la nostra Gabella, con proibizione ad essi di esigere per tale riguardo alcuna retribuzione.
- 37. Si farà la detta deputazione per Atto Consulare, il quale unitamente coll' Atto di Sottomissione, e Cauzione dovrà dal Segretario venire trasmesso per copia autentica al Bagchiere per tutto il mese di Gennaio; ed intanto per le prime levate spedirà un certificato al Gabellotto di essere stato deputato per Distributore del Sale, e di avere prestata cauzione.
- 38. Quando la deputazione del Gabellotto non seguisse nel termine dianzi prescritto, incorreranno il Sindaco, e Consiglieri nella pena di Scuti venticinque d'oro in proprio per caduno, e faranno inoltre tenuti solidariamente verso la nostra Gabella alla refezione di ogni danno, che per difetto di detta deputazione ne potesse soffrire; alla qual pena di Scuti venticinque d'oro, come anche alla predetta indennizzazione soggiaceranno il Sindaco, e Segretario, ogni qual-

- qualvolta, o non procedino alla Consegna, o non ne rimettino Copia al Banchiere, o non formino il Quinternetto, o questo non rimettino al Gabellotto ne' termini dianzi rispettivamente prescritti.
39. Le Città, e Luoghi, ne' quali non è stabilito il Banco di smaltimento, convèrranno co' Gabellotti di un agio proporzionato alla fatica, condotte, ed avarie, a cui sono tenuti: Si prenderà detto agio ugualmente sul Sale di fissazione, che su quello di maggiore smaltimento; con ciò però, che non possa giammai essere maggiore di denari quattro, nè minore di un denaro per ogni libbra di Sale: Nelle Città però, e Luoghi, dove si trova stabilito il Banco, l'agio farà sempre lo stesso, cioè di un denaro per libbra di Sale, nè più, nè meno.
40. Non farà lecito a' Gabellotti di vendere Sale di maggiore smaltimento, se non a' Locali, cioè agli aventi domicilio nella Città, Luogo, e Territorio di sua residenza, o abitanti ne' Castelli, e Casinali applicati per la darsa del Sale alla detta Città, o Luogo, sotto la pena, ove ne vendessero a' Forestieri, stabilita a' Frodatori.
41. Rimanerà esente dalla suddetta Quota la Città di Torino, e conseguentemente anche dall'annuale Consegna, alla quale però soggiaceranno li suoi Borghi, e Finaggio, rispetto a cui la Consegna continuerà a riceverfi dal Segretario dell' Ufficio del Conservatore Generale della Gabella, che dovrà spedire annualmente il Manifesto di Monizione agli Abitanti ne' predetti Borghi, e Finaggio, per comparire avanti se nella Casa de' rispettivi attuali Gabellotti, quali anche dovranno assistere alla predetta Consegna.
42. A' Particolari abitanti in detti Borghi, e Finaggio, ed ai detti Gabellotti, e Segretario correranno per fare, e ricevere rispettivamente la Consegna, ed il Quinternetto, gli stessi obblighi, e sotto le medesime pene già ingiunte ai Particolari, e rispettivi Sindaco, e Segretario della Comunità; E per maggiore accertamento del Servizio della nostra Gabella, li rispettivi Cantonieri di detti Borghi, e Finaggio limetteranno in tempo di detta Consegna Copia fedele de' Rudi al predetto Segretario, che dovrà unirla alla stessa Consegna.
43. Anche per l' Anno corrente si farà la Consegna, e Quinternetto ne' modi dianzi prescritti, prefiggendo però il tempo per compiere detta Consegna: cioè per li Luoghi non eccedenti duecento Fuochi, di giorni quindici, e per gli altri di maggior numero, di giorni trenta, rispettivamente dopo la pubblicazione del presente; Volendo, che defunto da detta Consegna il Quinternetto, fra altri giorni quindici dopo si rimetta il medesimo immediatamente al Gabellotto, e fra altri giorni quindici Copia di detta Consegna al Banchiere.
44. Vogliamo finalmente, che per quest' Anno, li Segretarij delle Città, e Comunità debbano fra il termine di un mese dopo compiuta la Consegna rimettere al Banchiere una nota in carta non bollata, ed essi però sottoscritta, di tutti gli Osti, Tavernieri, e Cabarettieri,

143

Panatari, Venditori di Lardi, Salami, ed altre Carni salate, Acconciatori di Pelli di Agnelli, e Capretti, e Tenenti Donzena, Camera Locanda, e Casoni, che si trovano descritti nel Quinteretto dell' Anno scorso, con annotate a caduno di essi la quantità di Sale, di cui sono stati per ragione dell' Arte loro caricati, sotto pena, ove vi manchino, di scuti dieci d'oro.

45. Mandiamo alla Camera nostra de' Conti di registrare il presente Editto, e di far pontualmente osservar il medesimo, non ostante qualunque disposizione in contrario portata dai precedenti nostri Editti de' 14. Gennaio 1720., e 30. Gennaio 1724., e da' Manifesti Camerali de' 20. Luglio 1720., 25. Agosto 1725., e 30. Dicembre 1748. concernenti la Gabella del Sale, li quali però in tutto il resto non ripugnante al presente dovranno pienamente osservarsi, ed alle Copie stampate nella Reale Stamperia prestarsi la stessa fede come al proprio Originale; Che tale è nostra mente. Dat' in Torino li ventisei del mese di Gennaio, l' Anno del Signore mille settecento cinquanta, e del Regno nostro il ventesimoprimo.

C. EMANUELE.

V. Sclarandi Spada. Guarda Sigilli.

V. Verani.

V. De-Gregory.

De S. Laurent.

---

LA REGIA CAMERA DE' CONTI.

**A** D ognuno sia manifesto, che veduto per Noi, e letto il sovrascritto Regio Editto in data delli 26. del cadente mese, di proprio pugno di S. M. firmato, debitamente spedito, sigillato, e sottoscritto dal Signor Conte De S. Laurent Primo Segretario di Stato per gli affari interni; indi udito nelle sue Conclusioni il Signor Conte Maistre di Castelgrana Procuratore Generale della M. S., al quale è stato il medesimo comunicato; ed il tenore d' esso ben considerato, abbiamo mandato, e per le presenti mandiamo detto Editto registrarsi, ed osservarsi. In cui fede ec. Dat' in Torino li trentuna Gennaio mille settecento cinquanta.

Per detta Regia CAMERA

Castiglione.

FOR.



II

*Importare del Sale Tosale  
da levarsi come del Sale  
infra. da levarsi.*

---

Vacche folite ammazzarsi  
per ufo come foyra N.º R. lib. on. R.  
Pecore, e Capre folite am-  
mazzarsi per ufo. come  
foyra . . . . . N.º R. ll. on. R.

E nel caso, che il Consegnante  
esercisca una, o più delle se-  
guenti Professioni, dovrà de-  
scriversi, e darlegli carica-  
mento proporzionato al rif-  
pettivo avviamento dell'arte.

Ofte . . . . . R. ll. on. R.  
Taverniere . . . . . R. ll. on. R.  
Cabarettiere . . . . . R. lib. on. R.  
Tenente Donzena . . . . . R. lib. on. R.  
Tenente Camera locanda  
Panataro . . . . . R. ll. on. R.  
Venditore di Lardi, Sala-  
mi, Salciffe, ed altri Sa-  
lati . . . . . R. lib. on. R.  
Acconciatore di Pelli di  
Agnelli, o Capretti . . . . . R. on. ll. on. R.

---

R. ll. on. R.

---

V. De S. Laurent.

# RICAPITOLAZIONE,

Che dovrà farsi da caduno de' Segretarj  
delle Città, e Comunità al piede  
dell' annuale Confegna.

Bocche umane maggiori di anni cinque . . . . . N.º	importare del Sale a lib. otto per caduna	R.	lib.	on.
Bestie Bovine . . . . . N.º	a lib. quattro per caduna	R.	lib.	on.
Bestie Bovine da latte . . . . . N.º	a lib. . . . . per caduna	R.	lib.	on.
	pel frutto del latte	R.	lib.	on.
Bestie lanute, e Caprine . . . . . N.º	a lib. una per caduna	R.	lib.	on.
Bestie lanute, e Caprine . . . . . N.º	a oncie . . . . . per caduna	R.	lib.	on.
	na pel frutto del latte	R.	lib.	on.
Animali Porcini, che si falano ad uso de' Particolari . . . . . N.º	a lib. dieci per caduno	R.	lib.	on.
Bestie Bovine, che si falano ad uso come sopra . . . . . N.º	a lib. dieci per caduna	R.	lib.	on.
Bestie lanute, e Caprine, che si falano ad uso come sopra . . . . . N.º	a lib. quattro per caduna	R.	lib.	on.
Gli Osti, i Tavernieri, Cabarettieri, quelli, che tengono Donzena, o Camera locanda.				
Gli altri, che vendono Lardi, Salami, Salcisse, ed altre Carni salate.				
Li Panattieri, e gli Accoñciatori di Pelli di Agnelli, e Capretti si descriveranno in questa Ricapitolazione col loro Nome, Cognome, e rispettiva Arte, che eserciscono, con annotare a caduno la quantità del Sale, di cui sono caricati per riflesso di detta rispettiva loro Arte.				
Bocche umane credute inabili all' intiera levata del Sale, e descritte in fine della Confegna, e rispettivo annuale Quinternetto, e trattate con minore caricamento di Sale . . . . . N.º		R.	lib.	on.

V. De S. Laurent.

---

IN TORINO, NELLA STAMPERIA REALE.